



COMUNE DI CALASCIBETTA

PROV. ENNA

REGOLAMENTO COMUNALE SULL'ISTITUZIONE DELLA FIGURA DEL GARANTE DELLA PERSONA DISABILE

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 07 del 29/01/2019

ART. 1

Nel rispetto della legge regionale n. 47 del 10/08/2012 Istituzione dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza e dell'Autorità Garante della Persona con disabilità. Modifiche alla legge regionale 9 maggio 2012, n. 26r presso il Comune di Calascibetta è istituito l'Ufficio del "Garante della Persona disabile".

ART. 2

L'Ufficio del Garante della persona disabile, operante in piena autonomia politica ed amministrativa, è organo unipersonale designato, a maggioranza di voti, dal Consiglio Comunale tra una rosa di nomi proposti dalle associazioni, operanti nel territorio comunale nell'ambito del sociale. Successivamente il Sindaco provvede alla nomina. La carica del Garante della persona disabile è incompatibile con la carica di Consigliere Comunale o di Amministratore presso il Comune di Calascibetta.

ART. 3

L'incarico ha carattere onorario, ha durata triennale ed è rinnovabile per una sola volta.

ART. 4

Le funzioni di segreteria e tecniche sono assicurate al Garante della Persona Disabile dagli uffici dei Servizi Sociali del Comune.

ART. 5

Le funzioni del garante vengono esercitate per ottemperare a quanto previsto dal presente regolamento e dalla normativa specifica in materia di: -

- Convenzione ONU ratificata con la legge 3 marzo 2009, n.18;
 - Costituzione della Repubblica artt. 2-3-4-38;
 - Legge 3 febbraio 1992 n 104
 - Legge regionale 10 agosto 2012, n.47 Il Garante, a supporto dell'Amministrazione Comunale, interviene di propria iniziativa o sulla base di segnalazioni scritte per assicurare la piena promozione e la tutela delle persone disabili.
- A tal fine:
- interviene di propria iniziativa o sulla base di segnalazioni scritte provenienti da un disabile o da un suo familiare, dal tutore, dal curatore, dall'amministratore di sostegno, da un'Associazione avente per fine statutario la promozione sociale delle Persone con disabilità, nei casi in cui si lamentino disfunzioni, irregolarità, scorrettezze. prassi amministrative anomale o irragionevoli o qualunque altro comportamento anche omissivo, dal quale sia derivato o possa derivare un danno materiale o morale al Disabile;
 - interviene in materia di programmazione, individuazione e reperimento di finanziamenti;
 - promuove, anche in collaborazione con gli enti territoriali competenti e le associazioni che si occupano di disabili e/o delle loro famiglie, ogni attività diretta a sviluppare la conoscenza dell'handicap e dei mezzi di tutela attraverso iniziative che ritiene più opportune, per la diffusione di informazioni e buone pratiche atte a favorire l'integrazione e l'inclusione sociale delle persone con disabilità;

- esprime pareri e formula proposte, su richiesta degli organi comunali, in ordine alla normativa esistente in materia di persone con disabilità ed esprime valutazioni sull'impatto delle azioni progettuali destinati alle persone con disabilità;
- collabora con l'Amministrazione Comunale alla raccolta ed elaborazione di dati relativi alle persone con disabilità residenti nel Comune di Calascibetta;
- informa il Sindaco, l'Assessore competente e la Commissione comunale competente sulle iniziative intraprese e sui risultati raggiunti e collabora con il Garante regionale e nazionale;
- assicura l'informazione agli aventi diritto, ai familiari, alla cittadinanza, attraverso i mezzi che riterrà idonei al raggiungimento dello scopo, su tutte le normative riguardanti la tematica specifica.

ART. 6

Il Garante rivolge indicazioni, raccomandazioni e suggerimenti ai dirigenti degli uffici Statali, Comunali, Provinciali, Regionali ai fini di una migliore organizzazione degli Uffici preposti alla erogazione dei servizi alla persona disabile, segnala ai Dirigenti delle strutture amministrative i comportamenti omissivi ovvero non corretti nei confronti della Persona Disabile. Può farsi promotore di iniziative culturali, attività sportive e ricreative al fine di migliorare l'inserimento del disabile nel territorio sociale. Il Garante ha il potere di accedere agli Uffici pubblici e di controllare la funzionalità dei Servizi di assistenza e di informazione rese alle Persone Disabili. Il garante può esprimere parere consultivo, non vincolante in sede di commissione, qualora invitato.

ART. 7

Il Garante dovrà essere in possesso di un registro che dovrà essere aggiornato periodicamente o quando si renderà necessario, sul quale dovranno risultare i nomi delle Persone Disabili residenti nel Comune di Calascibetta. Su tale registro saranno annotate tutte le iniziative adottate dal Garante della Persona Disabile durante lo svolgimento della sua attività.

Il Garante è tenuto ad osservare il segreto professionale su atti dei quali viene a conoscenza in ragione dell'incarico di cui al presente Regolamento nel rispetto del diritto alla privacy.

ART. 8

Annualmente entro il 31 dicembre, il Garante della Persona disabile presenta una relazione sull'attività svolta al Consiglio Comunale.

ART. 9

Il Garante della Persona Disabile può essere rimosso dall'incarico in qualsiasi momento, su proposta del Sindaco, dal Consiglio Comunale, qualora questi mantenga comportamenti non conformi alle leggi in vigore o non adempia come dovuto al proprio dovere.

ART. 10

L'incarico viene svolto a titolo gratuito.